

Leonardo Intelligence

COMITATO PER GLI STUDI LEGISLATIVI

ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI DEL SETTORE INVESTIGAZIONI E SICUREZZA

SEDE: VIA FASANA N.28, 00195 ROMA - C.F. 97668610583

WWW.LEONARDOINTELLIGENCE.IT - INFO@LEONARDOINTELLIGENCE.IT

Roma, 16 Aprile 2019

Oggetto: certificati anagrafici ed imposta di bollo. Richiesta chiarimenti e parere.

ALL'ASSOCIATO RICHIEDENTE

VIA EMAIL

e, per conoscenza

A TUTTI GLI ASSOCIATI

VIA TELEMATICA

VISTA la richiesta di parere pervenuta da un associato a questo Comitato per gli Studi Legislativi che, chiede: "...in allegato trasmetto nota relativa all'esenzione da bollo prevista per il rilascio dei certificati anagrafici riservata agli avvocati. Contestualmente vorrei chiederLe il motivo per il quale non sono inseriti anche gli investigatori privati, in particolare quelli che come la sottoscritta svolgono accertamenti per le agenzie assicurative, e che necessitano di acquisire i certificati al fine di rintracciare i protagonisti dei sinistri nonché gli eredi di assicurati coinvolti in sinistri mortali. Ritengo che la nostra categoria, non sia considerata per quello che effettivamente esercita. Anzi a parer mio siamo costretti ad adempiere ad obblighi così severi, che non bilanciano con quanto effettivamente possiamo svolgere. Ci terrei ad acquisire un Suo parere. Grazie";

si risponde per quanto segue:

con la circolare numero 70 del 14 agosto 2002 l'agenzia delle entrate ha chiarito che "*i certificati richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale*".

La limitazione dell'esenzione non riguarda la figura professionale ricoperta dal richiedente (nel senso che per l'avvocato il certificato è esente mentre per l'investigatore o chiunque altro il tributo è dovuto). **Ciò che rileva ai fini dell'esenzione è la finalità per la quale è richiesto il certificato e l'esistenza di un procedimento già incardinato.**

Cosa significa? Per dirla con parole semplici: inizio una causa e, per questa ragione, pago il contributo unificato. Ho poi bisogno di certificati anagrafici per compiere atti successivi e funzionali a quel procedimento giudiziario. Essi sono esenti perché sarebbe ingiusto pagare due imposte di bollo per lo stesso procedimento (contributo unificato e marca da bollo). Questo è il punto centrale della questione. Sarebbe limitativo attenersi



al significato lessicale delle parole inserite nella norma (e in particolare “*studi legali*”). Infatti, a nulla rileva che a chiedere i certificati sia l'avvocato piuttosto che la segretaria, il praticante, il collaboratore, l'investigatore o una società di servizi. Ai fini dell'esenzione rileva la presenza di due condizioni: l'esistenza di un procedimento giudiziario e l'utilizzo dei certificati per compiere atti funzionali e successivi a quel procedimento. La predetta circolare ha così inteso evitare il pagamento di una doppia imposta quando il procedimento è già esistente e, quindi, quando il bollo sul certificato è già stato pagato attraverso il versamento del contributo unificato che ovviamente assorbe l'imposta di bollo.

Il rintraccio di testi è certamente attività investigativa e non giudiziaria. In teoria il certificato potrebbe essere poi utilizzato per instaurare un giudizio. Al momento della sua richiesta, però, questa eventualità è solo ipotetica ed astratta. Inoltre, qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe certamente successiva, in quanto il procedimento giudiziario si incardinerebbe dopo la richiesta dei certificati, che non sarebbero quindi utilizzati per instaurare la causa ma solo per il rintraccio dei testi. Vieni quindi a mancare il nesso che rende il certificato funzionale ad un giudizio già esistente. Ragione per cui l'imposta di bollo è dovuta da chiunque chieda certificati per eseguire attività diverse da quelle funzionali a un giudizio già esistente. Per renderla ancora più semplice: l'avvocato che chiede un certificato per rintracciare una persona alla quale spedire una raccomandata, paga l'imposta di bollo.

Per quanto precede ritengo che la soluzione non risieda nell'aggiungere la figura dell'investigatore privato a quelle autorizzate ad ottenere certificati anagrafici senza dover pagare l'imposta di bollo. Infatti, in assenza di un procedimento giudiziario e di notifiche funzionali allo stesso, neanche l'avvocato è esentato dal versamento dell'imposta. E' quindi irrilevante il ruolo ricoperto dal richiedente il certificato e – almeno in questo caso – è inutile fissarsi sulla discriminazione apparentemente esistente tra avvocato e investigatore privato. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere l'esenzione per tutti quei documenti utili o anche solo propedeutici a tutelare un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, e quindi per ogni attività connessa, preventiva o successiva al procedimento stesso. Così facendo, però, la nebulosità e genericità dell'ipotetico diritto da tutelare creerebbe enormi voragini interpretative all'atto della richiesta del certificato, tali da rendere quasi tutte le richieste potenzialmente esenti dall'imposta di bollo. Si tratterebbe di una svolta epocale e sociale a cui il nostro paese non è probabilmente pronto.

Autori

G. L. Rabita

*Tenente dei Carabinieri in congedo
Socio Fondatore della Leonardo Intelligence
Docente Univ. di Legislazione delle Investigazioni Private
Docente Univ. di Metodologie e Tecniche Investigative
Perito iscritto all'Albo del Trib. Ord. di Roma Sez. Penale
Titolare dell'Istituto Investigativo Leon Rabi
RPD-DPO e Consulente Privacy per il settore investigativo*

A. Pedicone

*Consigliere per gli Studi Legislativi - Leonardo Intelligence
Titolare dell'Agenzia Investigativa "Andrea Pedicone & Partners"
Già Docente dell'Università di Messina
Già Docente dell'Università del Molise
Già Docente dell'Università Sapienza di Roma
Già Investigatore di fiducia dell'A.N.F.
RPD-DPO e Consulente Privacy per il settore investigativo*